

Pubblicato il 15/01/2019

N. 00086/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00327/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 327 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Consorzio **Cuoio Depur** S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Ciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Domenico Benussi in Firenze, piazza dell'Indipendenza, 10;

contro

Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Ciari dell'Avvocatura Regionale della Toscana, elettivamente domiciliata in Firenze, Piazza dell'Unità Italiana, n. 1;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del Decreto Dirigenziale n. 18931 del 22.12.2017 emesso dal Dirigente e Responsabile del Settore Autorizzazioni Ambientali della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana, avente ad oggetto «*Consorzio Cuoiodepur SPA di San Miniato (PI) – Attività di trattamento extraflussi (Art. 110 D.Lgs. 152/06). Provvedimento di ulteriore diffida ai sensi dell'art. 130 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 152/2006*», e notificato a Consorzio **Cuoio Depur** S.p.A. mediante Posta Elettronica Certificata in data 28.12.2017;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della medesima.

quanto ai motivi aggiunti presentati il 27 novembre 2018:

- del Decreto Dirigenziale n. 16740 del 23.10.2018, emesso dal Dirigente e Responsabile del Settore Autorizzazioni Ambientali della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana, avente ad oggetto «*Consorzio Cuoiodapur S.p.A. di San Miniato (PI) – Recepimento delle prescrizioni conseguenti alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla DGRT n. 1031 del 24/9/2018*», e comunicato a Consorzio **Cuoio Depur** S.p.A. mediante Posta Elettronica Certificata in data 29.10.2018 unitamente alla relativa nota di trasmissione, nella parte in cui ha disposto, al punto n. 3, lett. a), «*di definire, fino alla determinazione di una nuova autorizzazione ambientale, un regime di esercizio autorizzativo provvisorio che, nel rispetto delle condizioni generali già definite nell'atto provinciale n. 1355 del 12/3/2013 e nella autorizzazione alle emissioni in atmosfera suddetta, recepisca da subito anche le seguenti condizioni e limitazioni che si rende necessario adottare in esito alla pronuncia di compatibilità e in esito alle criticità rilevate in tale contesto da ARPAT nell'ambito del procedimento e nel contesto autorizzativo vigente: a) la società in mancanza di specifiche autorizzazioni ai sensi della parte IV o II del d.Lgs 152/06, non potrà conferire alcuna tipologia di rifiuto liquido di derivazione industriale ascrivibile a quelli di cui alla lettera A dell'art 13 bis comma 6 della L.R. 20/2006, non ricorrendo per tali rifiuti, alcuna ipotesi di un conferimento mediante comunicazione, in assenza dei presupposti di qualifica di gestore del servizio idrico integrato di cui all'art. 110 comma 3 del D.Lgs 152/06 e per la presenza di deroghe ai limiti di emissione di cui all'art. 101 comma 2 del D.Lgs 152/06 che ne determinano un mancato necessario presupposto. Come per altro già definito nel provvedimento di Diffida di cui al Decreto regionale n. 18931 del 22 dicembre 2017, il regime di comunicazione di cui all'art. 13 bis comma 6 della L.R. 20/2006, potrà essere impiegato esclusivamente in riferimento al trattamento di rifiuti liquidi derivanti dalla manutenzione delle reti fognarie afferenti agli scarichi domestici derivanti dai centri abitati di San Miniato e Montopoli in Val D'Arno (PI) per i quali sussista apposita convenzione con il Gestore del Sistema Idrico Integrato, per la gestione delle acque reflue pubbliche non industriali condotte all'impianto per la depurazione*»;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della medesima;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2019 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Società Consorzio **Cuoio Depur** S.p.A., gestore di un impianto di depurazione sito in Località San Romano, nel Comune di San Miniato, veniva autorizzata, con D.D. n. 3531 del 18 agosto 2008 della Provincia di Pisa, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, allo scarico delle acque reflue nel fosso adiacente che si immette nel rio Maulucco, affluente del fiume Arno.

Con D.D. n. 1355 del 12 marzo 2013, la Provincia di Pisa procedeva *“al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel Rio Malucco, con validità fino alla data conclusiva indicata nell'Accordo di Programma e comunque non superiore ai 4 anni dal momento del rilascio, delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione, localizzato nel Comune di S. Miniato gestito dalla Società Consorzio Cuoio depur S.p.A.”*, nel rispetto di alcune prescrizioni ivi indicate.

A seguito delle continue lamentele della popolazione circa la provenienza dall'impianto di intense maleodoranze, l'ARPAT, in data 27 ottobre 2015, effettuava un sopralluogo presso il Consorzio, redigendo apposito verbale n. 183/2015.

Con nota del 05 febbraio 2016, acquisita al prot. R.T. n. 34464 del 9 febbraio 2016, l'ARPAT, sulla base delle risultanze del predetto sopralluogo, comunicava alla Regione Toscana (subentrata alla Provincia) che *“presso l'impianto sono stati smaltiti in media circa 250/280 ton giorno di rifiuti liquidi, nonostante il divieto della Provincia, inoltre 210/250 ton erano costituiti da rifiuti liquidi aventi CER riconducibili a rifiuti non consentiti ovvero provenienti da insediamenti produttivi appartenenti a categorie produttive non consentite dal regolamento di accettabilità degli scarichi in fognatura”*.

Con Decreto Regionale del Settore Autorizzazioni Ambientali n. 5856 del 15 luglio 2016 la società Cuoio depur SpA veniva quindi diffidata per aver agito in difformità a quanto stabilito e prescritto dalla autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Pisa con D.D. n. 1355 del 12.03.2013 ed in carenza dei necessari presupposti normativi e regolamentari; in particolare per aver accettato e smaltito rilevanti quantità di “extraflussi” non esclusivamente corrispondenti ai rifiuti indicati alle lettere b), c) ed a) del comma 3 dell'art. 110 del D.Lgs. n. 152/06.

Tale provvedimento veniva impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, tuttora pendente.

Venendo quindi ai fatti più recenti oggetto del presente giudizio, in seguito alla richiesta regionale

di verificare l'ottemperanza di quanto prescritto con il decreto n. 5856/2016, l'ARPAT, con nota del 18 maggio 2017, ha trasmesso i risultati del sopralluogo effettuato in data 21 marzo 2017, attestanti il mancato rispetto delle predette prescrizioni.

In particolare, l'ARPAT ha rilevato che il Consorzio:

- ha continuato ad accettare presso il proprio impianto tipologie di rifiuti liquidi non consentiti ai sensi dell'art.110, comma 3, lett. a), ovvero che non rispettano i limiti di accettabilità in fognatura, in alcuni casi relativi alle sostanze pericolose inderogabili di cui alla nota 2 della tabella 5, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.n.152/06;
- ha proceduto a by-passare (cioè scaricare senza trattamento nel fosso adiacente l'impianto che si immette nel rio Maulucco, affluente del fiume Arno, dichiarato area sensibile ai sensi della delibera CRT n.6 del 25/1/2005) in media 3.200 mc/giorno di reflui civili, caratterizzati da un significativo carico organico con COD (282 mg/I), azoto ammoniacale (44,4 mg/I) e tensioattivi (14,8 mg/I) superiori ai limiti di tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n.152/06 ed un valore di escherichiacoli di 5.800.000 UFC/100 ml;
- ha accettato e trattato, da settembre 2016 a marzo 2017, nel proprio impianto di depurazione circa 7.000 tonnellate al mese di rifiuti non consentiti, alcuni dei quali presentavano concentrazioni elevate di cloruri (fino a 39.000 mg/I) e di COD (fino a 78.680 mg/I), valori notevolmente superiori ai limiti previsti per gli scarichi in fognatura riportati nella tabella 1 di cui all'art.20 del Regolamento di accettabilità degli scarichi del Consorzio Cuoiodepur;
- ha accettato rifiuti liquidi con concentrazioni di inquinanti e in particolare di sostanze pericolose (arsenico, cadmio, cromo esavalente, mercurio, piombo, selenio, solventi organici aromatici, ecc.), superiori ai limiti previsti sia dalla regolamentazione interna che dalla normativa nazionale;
- ha accettato rifiuti liquidi sapendo già in fase di omologa e, quindi, preventivamente, che non rispettavano i criteri di conformità analitica per le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, concretizzando il reato di smaltimento illecito di rifiuti che è stato oggetto di comunicazione all'Autorità giudiziaria competente.

Alla luce di tale accertamento, la Regione Toscana, con decreto n. 18931 del 22 dicembre 2017, da un lato, ha diffidato “*nuovamente ai sensi dell'art. 130.1 lett. a) del D.Lgs.152/06, il Consorzio **Cuoio-Depur** SPA, ..., a rispettare pienamente e regolarmente quanto disposto nella autorizzazione allo scarico di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pisa n.1355 del 12/03/2013, successivamente prorogata con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.13793 del 26/09/2017, con riferimento alle prescrizioni in essa contenute ed in particolare per quanto attiene*

*l'attività di accettazione e smaltimento dei cosiddetti "extraflussi" condotta in difformità alla suddetta autorizzazione ed in carenza dei necessari presupposti normativi e regolamentari, così come già diffidato con il precedente Decreto dirigenziale n. 5856 del 15 luglio 2016"; e, dall'altro, ha prescritto "al Consorzio **Cuoio-Depur** SPA, sopra indicato, la cessazione immediata della accettazione e smaltimento degli extraflussi di cui all'art. 110 del D.Lgs. 152/06 diversi da quelli derivanti dalle manutenzioni ordinarie delle reti fognarie locali e delle acque reflue domestiche e comunque, per questi ultimi, l'eventuale accettazione deve essere condizionata al rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi della capacità depurativa residua dell'impianto, alla ottemperanza alla prescrizione 5.e.1 della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pisa n.1355 del 12/03/2013 e di quanto altro stabilito dal vigente atto autorizzativo".*

Tale provvedimento è stato impugnato con il ricorso principale.

Con decreto n. 16740 del 23 ottobre 2018, il Settore Autorizzazioni ambientali, preso atto che alla luce degli esiti del procedimento di VIA (espletato nell'ambito del procedimento volto al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa alla richiesta di rinnovo della autorizzazione allo scarico), deve "procedere a dare attuazione alle verifiche prescrittive necessarie a definire un nuovo regime autorizzativo all'impianto attualmente autorizzato allo scarico con atto provinciale n. 1355 del 12/3/2013 (in scadenza il 26 ottobre 2018) e alle emissioni in atmosfera con atto n. 19 del 3/1/2013 (in scadenza 2028), riconfermando le stesse fino alla definizione dell'atto che indirizzerà la società Consortile Cuoidepur SpA alla presentazione della domanda di AIA per l'attività di depurazione riconducibile al punto 6.11 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06", ha disposto:

"1) di definire, nell'ambito degli ulteriori termini di vigenza della determinazione dirigenziale della Provincia di Pisa n. 1355 del 12/3/2013, prorogati fino alla conclusione del procedimento di AUA e fino alla emanazione di uno specifico e conseguente titolo abilitativo (anche provvisorio) allo scarico da allineare agli altri titoli autorizzativi ambientali, le verifiche prescrittive conseguenti alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla DGRT 1031 del 24/9/2018, come indicate ai punti successivi del presente provvedimento;

2) di confermare la validità della autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pisa ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 con Determinazione n. 19 del 3/1/2013;

3) di definire, fino alla determinazione di una nuova autorizzazione ambientale, un regime di esercizio autorizzativo provvisorio che, nel rispetto delle condizioni generali già definite nell'atto provinciale n. 1355 del 12/3/2013 e nella autorizzazione alle emissioni in atmosfera suddetta, recepisca da subito anche le seguenti condizioni e limitazioni che si rende necessario adottare in esito alla pronuncia di compatibilità e in esito alle criticità rilevate in tale contesto da ARPAT

*nell'ambito del procedimento e nel contesto autorizzativo vigente", tra le quali, per quanto qui interessa, "a) la società in mancanza di specifiche autorizzazioni ai sensi della parte IV o II del d.Lgs 152/06, non potrà conferire alcuna tipologia di rifiuto liquido di derivazione industriale ascrivibile a quelli di cui alla lettera A dell'art 13 bis comma 6 della L.R. 20/2006, non ricorrendo per tali rifiuti, alcuna ipotesi di un conferimento mediante comunicazione, in assenza dei presupposti di qualifica di gestore del servizio idrico integrato di cui all'art. 110 comma 3 del D.Lgs 152/06 e per la presenza di deroghe ai limiti di emissione di cui all'art. 101 comma 2 del D.Lgs 152/06 che ne determinano un mancato necessario presupposto. **Come per altro già definito nel provvedimento di Diffida di cui al Decreto regionale n. 18931 del 22 dicembre 2017, il regime di comunicazione di cui all'art. 13 bis comma 6 della L.R. 20/2006, potrà essere impiegato esclusivamente in riferimento al trattamento di rifiuti liquidi derivanti dalla manutenzione delle reti fognarie afferenti agli scarichi domestici derivanti dai centri abitati di San Miniato e Montopoli in Val D'Arno (PI) per i quali sussista apposita convenzione con il Gestore del Sistema Idrico Integrato, per la gestione delle acque reflue pubbliche non industriali condotte all'impianto per la depurazione"**.*

Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 27 novembre 2018, il Consorzio ha impugnato il predetto decreto n. 16740/2018, limitatamente a quanto disposto al punto n. 3, lett. a).

Con i suddetti motivi aggiunti il Consorzio ha sostanzialmente censurato, *in parte qua*, il suddetto Decreto Dirigenziale n. 16740 per illegittimità derivata dal precedente Decreto Dirigenziale n. 18931 del 22 dicembre 2017, già impugnato con il ricorso introduttivo, sollevando e ribadendo sostanzialmente le stesse censure già proposte.

In generale, con il primo ed unico motivo di ricorso principale e per motivi aggiunti, il ricorrente lamenta l'illegittimità, da un lato, del decreto n. 18931/2017 di diffida a condurre l'attività di accettazione e smaltimento presso l'impianto di depurazione, dallo stesso Consorzio gestito, dei c.d. "extraflussi"; e, dall'altro, del decreto n. 16740/2018, nella parte in cui dispone, al punto n. 3, lett a), fino alla determinazione di una nuova autorizzazione ambientale, un regime di esercizio autorizzativo provvisorio caratterizzato dal divieto, in mancanza di specifiche autorizzazioni, di conferire alcuna tipologia di rifiuto liquido di derivazione industriale ascrivibile a quelli di cui alla lettera a) dell'art 13-bis, comma 6, L.R. n. 20/2006.

Più in particolare, il ricorrente sostiene che la motivazione posta a fondamento dei provvedimenti impugnati sarebbe del tutto ingiusta e illegittima, in quanto l'Amministrazione regionale avrebbe dato un'interpretazione giuridica delle norme applicabili al caso di specie del tutto irragionevole.

Infatti, secondo il Consorzio ricorrerebbero nel caso di specie tutti i presupposti e tutte le condizioni per poter affermare che lo stesso è autorizzato *ex lege*, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. n. 20/2006,

ad accettare nell'impianto dallo stesso gestito tutti i rifiuti e i materiali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 dell'art. 13 bis della L.R. n. 20/2006.

A tal fine il ricorrente deduce che: l'impianto pubblico gestito dal Consorzio è individuato e definito, nella Delibera n. 10 del 06.12.2011 della ex Autorità di Ambito n. 2 "Basso Valdarno" (adesso AIT), ai sensi del comma 4 dell'art. 13 bis della L.R. n. 20/2006, come impianto di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale che, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 bis della L.R. n. 20/2006, non rientra nel servizio idrico integrato; tale impianto pubblico è stato concesso in uso, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 bis della L.R. n. 20/2006, dal Comune di San Miniato (proprietario dello stesso) al Consorzio, quale gestore, previa stipula di apposita convenzione ed è utilizzabile anche per la depurazione delle acque reflue urbane; il Consorzio ha effettuato ed effettua regolarmente e periodicamente la previa comunicazione alla struttura regionale competente, recante, ai sensi del comma 8 dell'art. 13 bis della L.R. n. 20/2006, l'indicazione della capacità residua dell'impianto e delle caratteristiche e delle quantità dei rifiuti che intende trattare; l'impianto ha caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettano i limiti di cui all'art. 101, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006; infine, che non è compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi (come previsto dal comma 7 dell'art. 13 bis della L.R. n. 20/2006).

Si è costituita la Regione Toscana eccependo, con successiva memoria, l'inammissibilità del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti per litispendenza e/o continenza ex art. 39 c.p.c. e per violazione del principio *ne bis in idem*, essendo stato impugnato, il presupposto Decreto regionale n. 5856/2016, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avente la medesima *causa petendi* e il medesimo *petitum* dell'odierno ricorso. Nel merito la Regione ha contestato la fondatezza delle impugnazioni chiedendone il rigetto.

All'udienza del 10 gennaio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, si ritiene di dover disattendere l'eccezione preliminare formulata dalla Regione, essendo evidente che gli atti in questa sede impugnati, costituiscono nuovi e distinti provvedimenti emessi sulla base di nuove ed autonome istruttorie e valutazioni, e dunque non risultano legati al precedente Decreto n. 5856 del 15 luglio 2016, impugnato con ricorso straordinario, da un nesso di presupposizione o di stretta consequenzialità, non appartenendo tali atti ad una stessa serie procedimentale; né risulta sufficiente la parziale identità della materia del contendere a giustificare, con le penalizzanti conseguenze sull'esercizio del diritto di difesa, l'applicazione della regola dell'alternatività fra i due rimedi.

Nel merito il ricorso è infondato.

Infatti, le gravi e specifiche contestazioni avanzate dalla Regione, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPAT il 21 marzo 2017, non risultano scalfite dalle generiche difese del Consorzio, il quale reclama un'esatta interpretazione ed applicazione dell'art. 13 bis della L.R. n. 20/2006 (dal quale si evincerebbe, fra l'altro, che il Consorzio non è gestore del servizio idrico integrato, poiché "non rientra nel servizio idrico integrato la gestione di impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale", come è l'impianto in questione), quando, nella presente controversia assumono una valenza determinante le palesi violazioni del titolo autorizzatorio e dei valori limite ambientali accertati dall'ARPAT nel corso del sopralluogo del 21 marzo 2017.

E' peraltro pacifico che, in base al comma 6 dell'articolo sopra citato, tali valori limite devono essere rispettati anche dal "gestore degli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale", qual è il ricorrente, venendo ribadito, dagli artt. 6, 7 e 8 dell'art. 13 bis della L.R. n. 20/2006, quanto già disposto a livello di normativa nazionale dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 110 del d.lgs. n. 152/2006.

Rileva dunque l'ARPAT che:

- "anche successivamente alla diffida del 15/7/2017, il Consorzio Cuoidepur spa ha continuato ad accettare presso il proprio impianto le seguenti tipologie di rifiuti liquidi non consentiti ai sensi dell'art.110 comma 3 lett. a) ovvero che non rispettano i limiti di accettabilità in fognatura, in alcuni casi per le sostanze pericolose inderogabili di cui alla nota 2 della tabella 5, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.n.152/06:

acque di perforazione di pozzi,

reflui derivanti dalla lavorazione di alimenti (carne, pesce, frutta, ortaggi, olio, conserve in salamoia, gelati, dolci, bevande, insaccati),

reflui dall'impiego coloranti e pigmenti,

reflui della verniciatura e lucidatura mobili,

reflui di tipografie e serigrafie con inchiostri e adesivi,

reflui della lavorazione di metalli,

reflui da impianti di trattamento rifiuti liquidi,

*percolati di discariche poste al di fuori del comprensorio del **cuoio** (Piombino, Firenze, Siena, Cerreto Guidi, Porto Azzurro),*

reflui pretrattati a piè di fabbrica";

- *“Il bacino di utenza degli extraflussi conferiti, in molti casi risulta extra provinciale (SI, FI PT, AR, LU, LI, ecc) e in un caso extra regionale (Gubbio PG) ...”;*
- *“In merito alla richiesta specifica riguardante la “capacità residua” dell’impianto, ... come già rilevato dalle comunicazioni inoltrate anche dallo stesso Consorzio, è emerso che di norma in ingresso all’impianto, vengono by-passati in media 3.200 mc/giorno di reflui civili a fronte di un quantitativo medio totale in ingresso di 6.200 mc/giorno, ovvero circa la metà dei reflui viene scaricata in ambiente senza trattamento. Esclusivamente dal punto di vista idraulico quindi si ritiene che l’impianto in questione non presenti alcuna capacità residua di trattamento”;*
- *“Considerato anche quanto dichiarato dal dott. Mori al momento del sopralluogo in merito alle modalità di stima settimanale della capacità residua da dedicare al trattamento degli extraflussi, che tiene conto del carico organico e della portata dei reflui industriali nella settimana precedente, si ritiene che ogni capacità residua presente in impianto debba essere utilizzata per la depurazione dei reflui civili attualmente scaricati nell'ambiente. A conferma di ciò si fa presente che è stato proceduto al campionamento delle acque by-passate, in data 5/4/2017, i cui risultati (allegato 5) evidenziano un significativo carico organico con COD (282 mg/l), azoto ammoniacale (44,4 mg/l) e tensioattivi (14,8 mg/l) superiori ai limiti di tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.n.152/06 ed un valore di escherichiacoli di 5.800.000 UFC/100 ml. Si ricorda che dopo un tratto di poche decine di metri i reflui by-passati si immettono nel fiume Arno, dichiarato area sensibile ai sensi della delibera CRT n.6 del 25/1/2005”;*
- *“Al momento del sopralluogo, nonostante fosse in atto il by-pass dei reflui civili, venivano comunque accettati all’impianto rifiuti liquidi “su gomma”, contravvenendo a quanto stabilito dall’atto di autorizzazione allo scarico, al punto 5.e.1. della D.D. della Provincia di Pisa n.1355 del 12/03/2013..”;*
- *“In merito alla situazione del by-pass dei reflui civili, il Mori, in calce al verbale di sopralluogo, ha dichiarato che è una condizione normale in quanto dalla fognatura urbana arriva normalmente una portata giornaliera superiore a quella che l’impianto può trattare, di 3.500 mc/giorno”;*
- *“Considerato altresì che le portate medie in ingresso dei reflui civili, al netto delle infiltrazioni, si aggirerebbero intorno ai 2.700 mc/giorno ..., visto che il depuratore può trattare al massimo 3.500 mc/giorno, sulla linea dei reflui civili attualmente il Consorzio non sta garantendo il trattamento della 3 Q prevista dall’art.16 comma 2 della legge regionale n.20/2006. Gli scaricatori di piena di nuova realizzazione di classe A2 e B1 garantiscono di norma valori di diluizione di almeno tre volte la portata media nera in tempo secco calcolato nelle ventiquattro ore e comunque valori di diluizione utili al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di*

qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela per i corpi idrici recettori prossimali o distali.”;

- “il by-pass idraulico in questione, definito “scaricatore di piena” secondo quanto stabilito dall’art. 45 comma 7 del DPGR n. 46/R/2008, fa parte integrante dell’impianto di depurazione cui è asservito ed il suo funzionamento è stato regolamentato in sede di autorizzazione allo scarico come riportato al punto 5.e.1 della D.D. n.1355 del 12/03/2013. Per tale motivo, essendo considerato “scaricatore di piena”, deve garantire il trattamento di 3 volte la portata in tempo asciutto dei reflui civili”

- “Dall’esame della documentazione amministrativa relativa alla gestione degli extraflussi, trasmessa dall’azienda è emerso altresì che: da settembre 2016 a marzo 2017 il Consorzio ha accettato e trattato nel proprio impianto di depurazione circa 7.000 tonnellate al mese di rifiuti non consentiti (circa 300 ton al giorno ovvero superiori a quelle accertate negli anni precedenti: 250 ton/giorno) in quanto diversi dalle categorie a), b) e c) di cui al comma 3 dell’art.110 e diversi dalle categorie conciarie: alcuni dei rifiuti liquidi accettati presentavano concentrazioni elevate di cloruri (fino a 39.000 mg/l) e di COD (fino a 78.680 mg/l), valori notevolmente superiori ai limiti previsti per gli scarichi in fognatura riportati nella tabella 1 di cui all’art.20 del Regolamento di accettabilità degli scarichi del Consorzio Cuoidepur, nella quale è previsto un valore massimo di COD di 30.000 mg/l (per gli insediamenti appartenenti alla categoria H) e un valore massimo per i cloruri di 15.000 mg/l (categoria D1 e D2). Ciò in palese violazione dell’art.110, comma 3 lettera a) del D.Lgs. n.152/02. Considerato che il Consorzio Cuoidepur spa è stato autorizzato allo scarico finale in acque superficiali (D.D. n.1355 del 12/03/2013), con la deroga al VL dei cloruri e del COD rispetto a quanto previsto dalla tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.n.152/06 (può scaricare fino a 3.800 mg/l di cloruri, contro un valore limite di 1.200 mg/l), si ritiene che come specificato nel documento della Commissione Sistemi Produttivi di ARPAT del 24/7/2013, già citata, la presenza di deroghe su alcuni parametri per lo scarico finale sono condizione sufficiente per ritenere che non vi sia un’adeguata capacità depurativa nell’impianto, per cui manca il requisito preliminare per trattare degli extraflussi.”;

- “Dall’esame della “Tabella di sintesi dei valori analitici medi ponderati relativi ai conferimenti dei rifiuti liquidi” (allegato 8), trasmessa dal consorzio è emerso altresì che, ... sono stati accettati rifiuti liquidi con concentrazioni di inquinanti e in particolare di sostanze pericolose (arsenico, cadmio, cromo esavalente, mercurio, piombo, selenio, solventi organici aromatici, ecc.), superiori ai limiti previsti sia dalla regolamentazione interna che dalla normativa.

Infatti, secondo quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 di cui all’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06, alcune delle sostanze sopra indicate, non possono essere oggetto di deroghe

meno restrittive per quanto attiene l'accettabilità in fognatura”;

- “Dall’esame di tali dichiarazioni [ovvero le domande di conferimento di rifiuti liquidi che ogni produttore deve compilare, dichiarando l’assenza di sostanze tossiche o pericolose così come definite nella tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006] è emerso che, nell’80% dei casi, è stato dichiarato il falso: sono state allegare analisi che attestano la presenza di tali sostanze, contraddicendo quanto dichiarato nella scheda. Infatti il principio di inderogabilità dei limiti per le sostanze pericolose (cadmio, cromo esavalente, mercurio, piombo, solventi organici azotati, composti organici alogenati compresi i pesticidi clorurati, pesticidi fosforiti, composti organici dello stagno) di cui alla nota 2 della tabella 5 già citata, sta ad indicare che un processo di depurazione biologica non è in grado di trattare ed abbattere tali sostanze che necessitano di comparti di trattamento specifici, che assumono la veste di impianti per l’eliminazione di rifiuti, contemplati al punto 5.34 dell’allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto, che devono essere sottoposti alla disciplina di settore e autorizzati con atto di AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale” come “chiarito anche dal Ministero dell’Ambiente con la Circolare prot.OO12422/GAB del 17/06/2015 ed esattamente al punto 3 recante “Esclusioni previste per i depuratori di acque reflue urbane”, dove al terzo capoverso si precisa che “Se il depuratore tratta sia rifiuti liquidi sia acque reflue urbane, l’esclusione dalla categoria IPPC 5.3... ha effetto solo nel caso in cui trova applicazione l’art.110 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06. Conseguentemente le parti del depuratore che gestiscono sopra le soglie (50 mc/giorno).... rifiuti liquidi diversi da quelli di cui all’art. 110 c.3 citato... costituiscono una installazione soggetta ad AIA”;

- “Per quanto sopra, è stata trasmessa circostanziata comunicazione all’Autorità giudiziaria competente, per continuata attività illecita di gestione e smaltimento rifiuti in violazione dell’art.137 comma 7 e dell’art. 29-quattordices del D.Lgs.n.152/06”.

Ciò premesso, osserva il Collegio che in base al comma 6 dell’art. 13 bis della L.R. n. 20/2006: “Il gestore degli impianti di cui al comma 1, previa comunicazione alla struttura regionale competente, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all’articolo 101, commi 1 e 2, del decreto legislativo, i seguenti rifiuti e materiali:

- a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;*
- b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell’articolo 100, comma 3, del decreto legislativo;*
- c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da*

altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.”.

Il successivo comma 7 stabilisce poi che: *“L'attività di cui ai commi 5 e 6, può essere consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi”.*

Alla luce degli accertamenti dell'ARPAT sopra riportati le suddette condizioni per l'esercizio dell'attività di trattamento di extraflussi non risultano sussistere nel caso di specie, non avendo l'impianto del Consorzio, innanzitutto, un'adeguata capacità depurativa.

Infatti, al contrario di quanto da quest'ultimo sostenuto, l'asserita capacità residuale dell'impianto in parola trova smentita, da un lato, nella considerazione per la quale *“la presenza di deroghe [previste dall'Accordo di programma del 2004 e s.m.i.] su alcuni parametri per lo scarico finale sono condizione sufficiente per ritenere che non vi sia un'adeguata capacità depurativa nell'impianto, per cui manca il requisito preliminare per trattare degli extraflussi”.* **E sul punto appare inoltre pertinente l'osservazione della difesa Regionale, la quale ha ricordato che le predette deroghe ai limiti tabellari erano state provvisoriamente accordate affinché il Consorzio procedesse all'ammodernamento dell'impianto, stanziando all'uopo un consistente finanziamento pubblico, al fine di raggiungere gradualmente il rispetto dei limiti tabellari e non certo per aggravare ancor di più l'inefficienza dell'impianto con l'accettazione degli extraflussi.** Dall'altro, trova altresì smentita nell'accertamento dell'ARPAT secondo cui *“di norma in ingresso all'impianto, vengono by-passati in media 3.200 mc/giorno di reflui civili a fronte di un quantitativo medio totale in ingresso di 6.200 mc/giorno, ovvero circa la metà dei reflui viene scaricata in ambiente senza trattamento. Esclusivamente dal punto di vista idraulico quindi si ritiene che l'impianto in questione non presenti alcuna capacità residua di trattamento”.*

Infine, dalla lettura della *“Tabella riepilogativa delle portate in ingresso all'impianto e dei volumi di reflui civili scaricati dal bypass”*, con riferimento al 2016, che è stata presentata dal Consorzio

Cuoio Depur in data 09 gennaio 2017, si riscontrano ulteriori incongruenze.

Infatti, il quantitativo di scarico civile in arrivo all'impianto veniva individuato dal ricorrente in oltre 8.000 mc/d, mentre nel D.D. n. 1355/2013 si prevedeva che i reflui civili in ingresso non dovevano essere superiori a 4.200 mc/d.

Inoltre, il quantitativo bypassato per certi mesi dell'anno è stato superiore a quello trattato, per esempio a febbraio il quantitativo totale civile trattato è stato di 2.783 mc/g, mentre il quantitativo civile scaricato o bypassato è stato di 5.730 mc/g; invece, con riferimento al mese di marzo si registra un quantitativo trattato di 3.181 mc/g e un quantitativo bypassato di 5.296 mc/g.

Ciò conferma l'incapacità idraulica dell'impianto di depurazione e quindi l'impossibilità per lo stesso di trattare gli extraflussi.

Risulta inoltre evidente il mancato rispetto dei valori limite previsti sia dal regolamento interno, sia dall'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006.

In merito è sufficiente richiamare gli accertamenti effettuati dall'ARPAT da cui si evince chiaramente che, da un lato, il Consorzio ha accettato, tra settembre 2016 e marzo 2017, rifiuti extraflusso che, non solo *“presentavano concentrazioni elevate di cloruri (fino a 39.000 mg/l) e di COD (fino a 78.680 mg/l), valori notevolmente superiori ai limiti previsti per gli scarichi in fognatura riportati nella tabella 1 di cui all'art. 20 del Regolamento di accettabilità degli scarichi del Consorzio Cuoidepur”*, ma, per giunta *“con concentrazioni di inquinanti e in particolare di sostanze pericolose (arsenico, cadmio, cromo esavalente, mercurio, piombo, selenio, solventi organici aromatici, ecc.), superiori ai limiti previsti sia dalla regolamentazione interna che dalla normativa”*; e, dall'altro, il mancato rispetto negli anni 2013 e 2014 dei limiti tabellari al parametro “COD”, seppur derogati in autorizzazione vigente per effetto dell'accordo di programma di cui sopra; nonché il mancato rispetto nel terzo trimestre 2015, primo trimestre e primo semestre 2016, dei limiti tabellari stabiliti, per i parametri “COD” e “Selenio” di probabile derivazione non locale (rifiuti liquidi immessi con autobotte); infine, l'immissione in ambiente di reflui domestici con l'attivazione del bypass presente nell'impianto con carico organico non conforme ai limiti di cui all'autorizzazione.

Inoltre, anche le acque bypassate, in data 5 aprile 2017, evidenziavano un significativo carico organico con COD (282 mg/l), azoto ammoniacale (44,4 mg/l) e tensioattivi (14,8 mg/l) superiori ai limiti di tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n.152/06 ed un valore di escherichiacoli di 5.800.000 UFC/100 ml. . E pure al momento del sopralluogo, nonostante fosse in atto il by-pass dei reflui civili, venivano comunque accettati all'impianto rifiuti liquidi “su gomma”, contravvenendo a quanto stabilito dall'autorizzazione della Provincia di Pisa n.1355 del 12 marzo 2013.

Inoltre, dai medesimi accertamenti dell'ARPAT è emerso che anche con riferimento al parametro COD si registra il superamento del valore limite di 160 mg/l previsto dal D.D. Provincia di Pisa n. 1355/2013. In particolare, nel suddetto provvedimento provinciale si legge che, in deroga alla normativa, rispetto al parametro COD *“saranno consentiti solo 3 superi l'anno e sarà comunque sanzionabile solo se il valore riscontrato supererà il valore di 200 mg/l”*.

Dal che ne deriva anche il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 13 bis della L.R. n. 20/2006 sopra riportato dal momento che i risultati dei controlli analitici effettuati allo scarico dell'impianto hanno rilevato criticità ai parametri COD e Selenio dovuti

all'eccessivo trattamento e smaltimento degli extraflussi.

Ne consegue anche che il regime di comunicazione di cui all'art. 13 bis comma 6 della L.R. 20/2006, relativo al gestore degli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale, non poteva valere a sanare l'illecito trattamento dei rifiuti di cui si è detto.

In conclusione, si deve ritenere dunque che l'Amministrazione regionale, in presenza delle suddette gravi e ripetute violazioni del titolo autorizzatorio, della regolamentazione interna e della normativa regionale e nazionale, ha del tutto correttamente proceduto, con il primo provvedimento, a diffidare, ai sensi dell'art. 130 comma 1, lett. a), il Consorzio **Cuoio Depur, nell'accettare ogni conferimento di rifiuti di derivazione industriale o assimilata diversi dalle categorie di cui all' art. 110 c. 3 lettera b) e c) del d.lgs 152/06; e con il secondo provvedimento a delimitare in tal senso, in via provvisoria, il contenuto dell'autorizzazione provinciale n. 1355 del 12 marzo 2013.**

Per tali ragioni il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la parte ricorrente a rimborsare le spese di lite alla Regione Toscana, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Nicola Fenicia

IL PRESIDENTE
Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO